



SCHEMA DI CONTRATTO ESECUTIVO

**PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO SPECIFICO DISCENDENTE DALL'ACCORDO QUADRO AGGIUDICATO
AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, LETT. C), DEL D.LGS. 50/2016, ED AVENTE AD OGGETTO LA «*FORNITURA
DI SISTEMI DI CHIRURGIA ROBOTICA VIDEO LAPAROSCOPICA E SERVIZI CONNESSI*»**

(GARA ARIA_2022_013)

C.I.G. 9410363D33 – C.I.G. DERIVATO A03F509C79



SOMMARIO

PREMESSO CHE	3
ARTICOLO 1 - VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	6
ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI	6
ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI	7
ARTICOLO 4 – OGGETTO	9
ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVI	10
ARTICOLO 6 – DURATA	11
ARTICOLO 7– MODALITÀ GENERALI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	11
ARTICOLO 8 – RICHIESTE DI CONSEGNA E RESI	12
ARTICOLO 9 – OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE	12
ARTICOLO 10 – PENALI	13
ARTICOLO 11 – CAUZIONE DEFINITIVA	13
ARTICOLO 12 – RISOLUZIONE	14
ARTICOLO 13 – RECESSO	14
ARTICOLO 14 – SUBAPPALTO	14
ARTICOLO 15 – DIVIETO DI CESSIONE E CASI DI NUOVO CONTRAENTE	15
ARTICOLO 16 – PROPRIETÀ E RESTITUZIONE DELLA FORNITURA	15
ARTICOLO 17 – FORO COMPETENTE	15
ARTICOLO 18 – TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO	16
ARTICOLO 19 – SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE E COMUNICAZIONI DEL CONTRATTO ESECUTIVO	16
ARTICOLO 20 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	17
ARTICOLO 21 – CLAUSOLA FINALE	17
Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell'Appalto Specifico per la fornitura di Sistemi di chirurgia robotica per video laparoscopica e servizi connessi, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile	18



SCHEMA DI CONTRATTO ESECUTIVO

PER LA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DI CHIRURGIA ROBOTICA VIDEO LAPAROSCOPICA E SERVIZI CONNESSI, STIPULATO ALL'ESITO DELLA RIAPERTURA DEL CONFRONTO COMPETITIVO TRA GLI OPERATORI ECONOMICI PARTI DELL'ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, LETTERA C), DEL D.LGS. N. 50/2016

C.I.G. 9410363D33 – C.I.G. DERIVATO A03F509C79

TRA

La **ASST Papa Giovanni XXIII**, con sede legale Piazza OMS n. 1, Bergamo C.F. 04114370168 in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott. [...], giusti poteri allo stesso conferiti con [...] in data [...]

(di seguito anche «**Ente**» o «**Amministrazione Contraente**»)

E

[...], sede legale in [...], Via [...], capitale sociale € [...], iscritta al Registro delle Imprese di [...] al n. [...], P. IVA [...], domiciliata ai fini del presente atto in [...], Via [...], in persona del legale rappresentante Dott. [...], giusti poteri allo stesso conferiti da [...],

(di seguito anche «**Fornitore**»)

(a seguire collettivamente indicati come le «**Parti**»)

PREMESSO CHE

- a) l'art. 1, comma 455, della Legge 21 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), prevede che «*Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali, delle Amministrazioni locali, delle Amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio*»;
- b) con Legge Regionale 31 luglio 2013, n. 5, all'art. 6, comma 12, lettera a), la Regione Lombardia ha disposto che le funzioni di Centrale di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi a favore dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 455, della Legge 296/2006 siano svolte dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., dal 1° luglio 2019 Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito anche «**ARIA S.p.A.**» o «**ARIA**»);
- c) l'articolo 1, comma 4, lett. c), della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33 consente ad ARIA S.p.A., sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze degli Enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30, di concludere Accordi Quadro, a cui le Stazioni Appaltanti possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi;
- d) con riferimento all'approvvigionamento di Sistemi di Chirurgia robotica e alla necessità di gestire in modo centralizzato la relativa fornitura, con D.G.R. N. XI/5450 del 3 novembre 2021, avente ad



oggetto «CHIRURGIA ROBOTICA - INDICAZIONI PER LO SVILUPPO E LA FORMAZIONE», la Regione Lombardia ha individuato tra gli Enti del SSR:

- (i) i centri di formazione della chirurgia robotica (di seguito anche «**Centri Formatori**»);
 - (ii) i centri attivi, autorizzati all'espletamento dell'attività di chirurgia robotica (di seguito anche «**Centri Attivi**»);
- e) in attuazione della suddetta D.G.R. ARIA S.p.A. ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 123 del 21 ottobre 2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 202 del 19 ottobre 2022 una procedura aperta monolotto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro, che sarà eseguito ex art. 54, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di Sistemi di Chirurgia robotica video laparoscopica e servizi connessi in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.;
- f) secondo le previsioni del predetto Bando di gara, a seguito dell'aggiudicazione dell'accordo quadro (in seguito anche «**Accordo Quadro**»), l'affidamento della fornitura avviene:
- per i Centri Formatori mediante emissione di Ordinativi di Fornitura alle medesime condizioni già fissate nell'Accordo Quadro, senza riaprire il confronto competitivo tra gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a), del Codice;
 - per i Centri Attivi, a seguito della riapertura del confronto competitivo tra gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c), del Codice (AQ con riapertura del confronto competitivo o AQ con rilancio competitivo);
- g) la procedura è stata aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, del Codice;
- h) con Determinazione di ARIA S.p.A. n. 76 del 26 gennaio 2023, è stata disposta l'aggiudicazione della procedura in favore dei seguenti operatori economici, ai quali potranno rivolgersi i Centri Formatori e i Centri Attivi:

Operatore economico	PT	PE	Ptot	Materiale di consumo al fine dell'esecuzione degli interventi	Canone trimestrale per la manutenzione full risk	Sistema di chirurgia robotica e servizi connessi (al netto della manutenzione full risk)	Posizione in graduatoria ed aggiudicazione
Carlo Bianchi S.r.l.	50,55	24,7	75,25	63.984.625,80 €	31.040,00 €	1.552.000,00 €	I Aggiudicatario AQ
AB MEDICA S.p.A.	54,36	20,05	74,41	83.586.870,14 €	30.000,00 €	1.500.000,00 €	II Aggiudicatario AQ
MEDTRONIC ITALIA S.p.A.	47,26	15,23	62,49	81.736.250,00 €	30.000,00 €	1.580.000,00 €	III



							Aggiudicatario AQ
--	--	--	--	--	--	--	----------------------

- i) in data 1° febbraio 2023 l'Accordo Quadro è stato attivato in via d'urgenza sul Negozio Elettronico NECA di ARIA S.p.A., ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. con legge 11 settembre 2020, n. 120 e dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016;
- j) i predetti operatori si sono impegnati a partecipare ai confronti competitivi ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, per l'aggiudicazione degli Appalti Specifici secondo la procedura descritta nel Capitolato d'Oneri rettificato dell'Accordo Quadro;
- k) l'Amministrazione Contraente è stata definita quale Centro Attivo, ai sensi della D.G.R. XI/5450 del 3 novembre 2021;
- l) in applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, l'Amministrazione Contraente ha riaperto il confronto competitivo tra gli operatori economici Parti dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c), del Codice;
- m) con Lettera d'Invito del 29.12.2023 l'Amministrazione Contraente ha invitato gli operatori aggiudicatari dell'AQ a presentare offerta per l'affidamento della fornitura di n. 1 (uno) di Chirurgia robotica video laparoscopica e servizi connessi, avente importo pari a € 7.668.356,15;
- n) il Fornitore si è classificato al primo posto della graduatoria della presente procedura, indetta ai sensi dell'art. 8 del predetto Accordo Quadro;
- o) l'Amministrazione Contraente ha svolto tutte le attività prodromiche necessarie all'aggiudicazione dell'Appalto Specifico e alla stipula del presente contratto (in seguito anche «**Contratto Esecutivo**» o «**Contratto**») e il Fornitore, in ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 28 del Capitolato d'Oneri rettificato dell'Accordo Quadro e dall'art. 18 dell'Accordo Quadro medesimo, ha prestato cauzione definitiva in favore dell'Ente, rilasciata da [...], polizza n° [...];
- p) in sede di offerta il Fornitore ha accettato ogni clausola presente nella Lettera d'Invito e nei relativi Allegati;
- q) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto Esecutivo, dalla Lettera d'Invito e dai relativi Allegati, nonché dalla Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni;
- r) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto Esecutivo che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- s) il presente Contratto Esecutivo, compresi i relativi allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



ARTICOLO 1 - VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse, gli atti di gara relativi alla fase di aggiudicazione dell'Accordo Quadro (in seguito anche «**Atti della Procedura di AQ**»), l'Accordo Quadro sottoscritto e relativi Allegati, nonché tutti i documenti di seguito indicati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo, anche se non materialmente allegati:
 - Allegato 1 (Capitolato Tecnico AS);
 - Allegato 2 (Lettera d'Invito AS);
 - Allegato 3 (Offerta Tecnica AS, comprensiva di Schede tecniche, Dettaglio kit procedurali AS, Certificazioni e Dichiarazioni);
 - Allegato 4 (Offerta Economica AS);
 - Allegato 4.1 (Dichiarazione Offerta Economica AS);
 - Allegato 4.2 (Dettaglio prezzi unitari AS);
 - Allegato 4.3 (Dettaglio prezzi unitari *kit* procedurali AS);
 - Allegato 5 (Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole del Contratto Esecutivo per la fornitura di Sistemi di Chirurgia robotica video laparoscopica e servizi connessi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c.);
 - Allegato 6 (Patto d'Integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli enti del sistema regionale di cui all'all. A1 alla L.R. 27.12.2006 n. 30);
 - Allegato 7 (Nomina referente d'impresa" "T&T – Tracciabilità e Trasparenza);
 - Allegato 8 (D.U.V.R.I.).
2. Per ogni aspetto non espressamente regolato dal presente Contratto Esecutivo, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro sottoscritto e nei relativi Allegati, in ordine alle modalità e termini di prestazione della fornitura e dei Servizi Connessi.
3. Le disposizioni dell'Accordo quadro, della Lettera d'Invito e del Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico prevalgono sulle norme del presente Contratto Esecutivo, nei casi di non piena conformità.

ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI

1. L'esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente Contratto e dai suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto e che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo medesimo;



- b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;
 - c) dalle norme, anche regionali, in materia di contabilità degli Enti;
 - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del presente Contratto Esecutivo sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero – ove retroattive - che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto Esecutivo (norme aventi carattere non cogente), e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il medesimo, le Parti potranno concordare le opportune modifiche sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione del confronto concorrenziale.

ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Contratto Esecutivo si intende per:
- a) «**Accordo Quadro**»: l'Accordo Quadro attivato in data 1° febbraio 2023, compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - b) «**Capitolato d'Oneri**»: il documento allegato all'Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità degli Ordinatori di Fornitura e dei Contratti Esecutivi;
 - c) «**Capitolato Tecnico**»: il capitolato descrittivo e prestazionale, allegato all'Accordo Quadro e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle Parti;
 - d) «**Contratto Esecutivo**»: il presente documento negoziale, che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle Parti, quale conseguenza dell'affidamento della procedura;
 - e) «**Direttore dell'Esecuzione**» o «**D.E.C.**»: l'esponente dell'Amministrazione Contraente del quale il Responsabile Unico del Procedimento si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto Esecutivo stipulato dall'Ente, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte del Fornitore, in conformità ai documenti contrattuali.



Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del Contratto congiuntamente al responsabile unico del procedimento;

- f) «**Fornitura**»: la commessa affidata con il presente Contratto Esecutivo, comprensiva di tutte le prestazioni specificate nel presente documento e relativi Allegati, nonché nella *lex specialis*, quali la fornitura di Sistemi di Chirurgia, l'erogazione di Manutenzione *full risk*, la consegna del Materiale di Consumo, nonché la prestazione dei Servizi Connessi (definizioni tutte riportate di seguito);
- g) «**Giorni lavorativi**»: i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica e festivi;
- h) «**Lettera di Invito**»: l'atto di avvio della procedura di confronto competitivo per la stipulazione del presente Contratto Esecutivo;
- i) «**Manutenzione full risk**» o «**Manutenzione**»: l'assistenza che i Fornitori sono tenuti a garantire per la durata del Contratto Esecutivo, remunerata sulla base di un canone trimestrale oggetto di Offerta Economica da parte del Fornitore;
- j) «**Materiale di Consumo**»: l'insieme dei materiali da utilizzare ai fini dell'esecuzione, mediante i Sistemi, degli interventi chirurgici, i cui valori unitari sono stati indicati in Offerta Economica (come di seguito definita) dal Fornitore;
- k) «**Offerta**»: complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico (da qui in poi «**Offerta Tecnica**») ed economico (da qui in poi «**Offerta Economica**»), che il Fornitore ha sottoposto alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;
- l) «**Posta Elettronica Certificata**» o «**P.E.C.**»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- m) «**Responsabile del Procedimento**» o «**R.U.P.**»: l'esponente individuato tra il personale dell'Ente cui spettano tutti i compiti gestionali relativi all'esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;
- n) «**Richiesta di Consegna**»: la richiesta trasmessa dall'Ente al Fornitore contenente l'indicazione delle quantità del Materiale di Consumo che devono essere consegnate;
- o) «**Sede di Consegna**»: il luogo, sede o ufficio dell'Amministrazione Contraente, indicato nella Richiesta di Consegna, presso il quale il Fornitore deve consegnare i Sistemi di Chirurgia e i Materiali di Consumo;
- p) «**Servizi Connessi**»: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;



- q) «**Sistemi di Chirurgia**» o «**Sistemi**»: i Sistemi di Chirurgia robotica, messi a disposizione dell'Amministrazione Contraente, da parte del Fornitore, dietro corresponsione di un canone trimestrale oggetto di Offerta Economica da parte del medesimo Fornitore;
- r) «**Valori Unitari**»: i valori offerti dal Fornitore, nel corso della procedura, nella propria Offerta Economica e riguardanti i canoni trimestrali di noleggio dei Sistemi, i canoni trimestrali di manutenzione, i prezzi dei Materiali di Consumo.
2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro o del presente Contratto Esecutivo disponga diversamente.

ARTICOLO 4 – OGGETTO

1. Con la stipula del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente a fornire:
- a) il noleggio di n. 1 (uno) Sistema di Chirurgia robotica (di seguito anche «**Sistema di Chirurgia**»);
 - b) la Manutenzione “full risk” per il suddetto Sistema di Chirurgia (di seguito anche «**Manutenzione**»;
 - c) *kit* di Materiale di Consumo, come descritti nel documento «*Dettaglio kit procedurali AS*» presentato dal Concorrente in sede di Offerta (di seguito anche «**Materiale di Consumo**»).
2. Sono altresì oggetto di affidamento servizi ulteriori, nonché ulteriori attività, necessari per l'esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali e connessi alla fornitura del Sistema, previsti nel Capitolato Tecnico dell'AQ e nel Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico (di seguito anche «**Servizi Connessi**»), per un periodo pari a n. 60 (sessanta) mesi dal positivo esito del collaudo iniziale del Sistema, come descritto nel Capitolato Tecnico dell'AQ.
- Ai sensi del par. 4.1 del Capitolato Tecnico dell'AQ, si identificano, a titolo non esaustivo, i seguenti Servizi Connessi:
- Trasporto fino al luogo di consegna (franco destino) compresi carico e scarico;
 - Consegna franca e libera da ogni spesa dei prodotti offerti e degli accessori connessi e/o opzionali;
 - Installazione e messa in funzione dei sistemi;
 - Collaudo delle apparecchiature;
 - Integrazione con i sistemi ICT e SIA;
 - Assistenza Specialistica;
 - Fase di formazione.
3. La Fornitura dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo e nei relativi Allegati, nel Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico e negli Atti della Procedura di AQ, nonché nell'Offerta Tecnica presentata in fase di aggiudicazione dell'Appalto Specifico.



ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo contrattuale complessivo, calcolato sulla base del dimensionamento definito nella documentazione relativa all'Appalto Specifico, è pari a € [...],[...] (Euro [...]/00), IVA esclusa, ed è così analiticamente articolato:

(A) Prestazioni	(B) Quantità	(C) Prezzi Unitari	(D) Prezzi Aggregati
a) Sistema di Chirurgia robotica e servizi connessi (al netto della Manutenzione <i>full risk</i>)	1	€ [...]	€ [...]
b) Manutenzione <i>full risk</i>	20	€ [...]	€ [...]
c) Materiale di consumo funzionale dell'esecuzione degli interventi (Kit procedurali)	2011	Come da dettaglio riportato nell'allegato "Dettaglio prezzi unitari kit procedurali AS" (Allegato 4.3) rispetto ad ogni singolo kit	€ [...]
Totale Complessivo			€ [...]

2. La remunerazione avverrà, in particolare, con le modalità di seguito specificate:
- per i Sistemi di Chirurgia, sulla base di un canone trimestrale calcolato dividendo il valore unitario offerto dal Fornitore per ciascun Sistema di Chirurgia ed indicato nel documento «*Dettaglio prezzi unitari AS*» (Allegato 4.2) per i n. 20 (venti) canoni complessivamente previsti per l'intera durata del Contratto Esecutivo (60 mesi);
 - per la Manutenzione *full risk*, sulla base del canone trimestrale specificamente offerto dal Fornitore e indicato nel documento «*Dettaglio prezzi unitari AS*»;
 - per il Materiale di Consumo, sulla base dei valori unitari offerti dal Fornitore, secondo quanto riportato nel documento presentato «*Dettaglio prezzi unitari kit procedurali AS*» (Allegato 4.3), moltiplicate per le quantità effettivamente consegnate, su richiesta dell'Ente.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione della Fornitura a perfetta regola d'arte, e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3. Si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Contratto Esecutivo sono pari a € [600,00] ([seicento/00]).
4. L'importo riportato al comma 1 del presente articolo si intende quale valore massimo non superabile, e, pertanto, non costituisce in alcun modo garanzia nei confronti del Fornitore, in quanto da considerarsi non vincolante per l'Ente, il quale non risponderà nei confronti del Fornitore nel caso in cui il valore e/o



le quantità dell'Appalto Specifico effettivamente affidati dovessero risultare complessivamente inferiori ai quantitativi di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi e oneri derivanti per il Fornitore medesimo dall'esecuzione del presente Contratto Esecutivo e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o emanande dalle competenti Autorità, ferme restando le previsioni relative alla modifica e revisione dei corrispettivi espressamente disciplinate nella *lex specialis* di gara relativa all'Accordo Quadro.
6. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Amministrazione Contraente per effetto dell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo.

ARTICOLO 6 – DURATA

1. Il presente Contratto Esecutivo decorre dal momento della sottoscrizione. La durata delle prestazioni oggetto del presente Contratto Esecutivo è pari a 60 (sessanta) mesi dal positivo esito del collaudo iniziale del Sistema di Chirurgia.
2. Ai sensi del paragrafo 4.1.2 del Capitolato Tecnico dell'AQ, il collaudo iniziale del Sistema dovrà effettuarsi entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di completamento dell'installazione del Sistema medesimo, da svolgersi al termine delle operazioni di consegna di cui al paragrafo 4.1.1. del Capitolato Tecnico dell'AQ, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto Esecutivo.
3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Contratto Esecutivo.
4. In conformità a quanto previsto al par. 3.2 del Capitolato d'Oneri rettificato dell'AQ, nel caso in cui il quantitativo massimo contrattuale dovesse esaurirsi prima del decorso del termine di durata dell'Accordo Quadro, ARIA S.p.A. si riserva di richiederne ai Fornitori l'incremento, alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto del predetto quantitativo massimo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice.

ARTICOLO 7– MODALITÀ GENERALI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore dovrà comunicare all'Ente la data di consegna del Sistema con apposito cronoprogramma, secondo quanto previsto dall'art. 4.1.1 del Capitolato Tecnico dell'AQ, cui si rinvia.
2. La fornitura verrà svolta presso la sede dell'Ente, situata a Bergamo, in Piazza OMS n. 1 – 24127, in conformità a quanto previsto all'art. 4.7 dell'Accordo Quadro.



3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia all'Accordo Quadro e al Capitolato Tecnico del medesimo Accordo Quadro.

ARTICOLO 8 – RICHIESTE DI CONSEGNA E RESI

1. L'Amministrazione Contraente, di volta in volta, trasmetterà le richieste di consegna/ordini elettronici al Fornitore con cui lo informerà delle quantità del Materiale di Consumo che devono essere consegnati, attraverso l'emissione delle Richieste di Consegna.
2. A seguito della ricezione della Richiesta di Consegna, il Fornitore si obbliga ad eseguire la consegna dei Materiali di Consumo nel luogo che verrà indicato nelle Richieste di Consegna, nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo Quadro e nel presente Contratto Esecutivo, rispettando le modalità ed i tempi stabiliti negli Atti della Procedura di AQ e nel Capitolato Tecnico di AS.
3. Non sono ammesse consegne parziali. L'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna dovrà avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto Esecutivo, si rimanda alla disciplina contenuta nell'art. 9 nell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 9 – OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

1. Per tutta la vigenza contrattuale il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione dell'Ente un numero di telefono [...], ed un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) [...] per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.
2. Il Fornitore dovrà garantire la Fornitura secondo le modalità ed i contenuti indicati nel presente Contratto Esecutivo, nel Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico e dell'Accordo Quadro e nell'Offerta Tecnica.
3. Il Fornitore dovrà prestare la Fornitura con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto Esecutivo, nonché di ogni attività che dovesse rendersi necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
4. Con riferimento alle obbligazioni del Fornitore si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 dell'Accordo Quadro.
5. L'Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione della Fornitura.

ARTICOLO 10 – PENALI

1. In ogni caso di inadempimenti non imputabili all'Amministrazione Contraente, ovvero causati da forza maggiore o da caso fortuito, relativi ai livelli di servizio stabiliti nell'Accordo Quadro, nel presente atto e nei relativi Allegati, è prevista l'applicazione delle penali dettagliatamente descritte e regolate all'art. 17.2 dell'Accordo Quadro, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c..
2. Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali si rimanda a quanto previsto all'art. 17.4 e ss. dell'Accordo Quadro.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente, e che ha fatto insorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

ARTICOLO 11 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. Il Fornitore ha prestato in favore dell'Ente la cauzione definitiva di cui alle premesse, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da [...] in data [...], ed avente scadenza al [...].
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del Codice Civile, nascenti dall'esecuzione del presente Contratto Esecutivo.
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto Esecutivo e, comunque, a far data dalla sua sottoscrizione e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto Esecutivo, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 103 del Codice
4. In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e il pagamento della rata del saldo è subordinato a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione Contraente.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alla disciplina prevista all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 18 dell'Accordo Quadro.



ARTICOLO 12 – RISOLUZIONE

1. Con riferimento alle ipotesi di risoluzione del presente Contratto Esecutivo, si rimanda a quanto previsto nell'Accordo Quadro all'art. 19 («Risoluzione») e all'art. 20 («Condizioni risolutive espresse»).

ARTICOLO 13 – RECESSO

1. L'Ente ha diritto di recedere, in tutto o in parte, unilateralmente dal presente Contratto Esecutivo nelle ipotesi e secondo le modalità disciplinate all'art. 21 dell'Accordo Quadro, cui si rinvia.
2. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Ente delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto Esecutivo, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.
3. Qualora ARIA receda dall'Accordo Quadro sottoscritto con il Fornitore, ai sensi del comma 3 dell'art. 21 dell'Accordo Quadro medesimo, l'Ente potrà a sua volta recedere dal presente Contratto Esecutivo, mediante comunicazione al Fornitore a mezzo P.E.C..

ARTICOLO 14 – SUBAPPALTO

1. *[da inserire qualora il subappalto non sia stato richiesto in sede di offerta]* Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto Esecutivo.

[ovvero]

[da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta] Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore alla percentuale [...] dell'importo di aggiudicazione contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: [...].

2. *[eventuale]* Il Fornitore, conformemente a quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 comunica ad ARIA S.p.A. e all'Amministrazione Contraente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del singolo appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate ad ARIA S.p.A. e all'Amministrazione Contraente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto Esecutivo i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.



4. Con riferimento alla disciplina del subappalto, si rimanda a quanto previsto dall'art. 23 dell'Accordo Quadro e all'art. 7 della Lettera d'Invito.

ARTICOLO 15 – DIVIETO DI CESSIONE E CASI DI NUOVO CONTRAENTE

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto Esecutivo a pena di nullità della cessione medesima; in difetto, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo, ai sensi del precedente Articolo 12.
2. Il D.Lgs. 50/2016, disciplina, all'art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto Esecutivo, per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Ente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
3. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto Esecutivo, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte di ARIA S.p.A.. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dal R.U.P. dell'AQ in ottemperanza all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
4. L'autorizzazione di ARIA S.p.A. sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire al Responsabile Unico del Procedimento tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla *lex specialis* di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alla disciplina contenuta all'art. 24 dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 16 – PROPRIETA' E RESTITUZIONE DELLA FORNITURA

1. I Sistemi sono forniti all'Ente in noleggio e restano pertanto nella proprietà del Fornitore.
2. Al termine dei 60 (sessanta) mesi di durata dei servizi del Contratto Esecutivo, l'Ente restituirà al Fornitore, nello stato in cui si trovano, i Sistemi forniti.
3. I Materiali di Consumo divengono di proprietà dell'Ente nel momento dell'accettazione della fornitura.

ARTICOLO 17 – FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto Esecutivo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.



2. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto Esecutivo, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

ARTICOLO 18 – TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Il Fornitore è nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito anche il «**Responsabile del Trattamento**» o il «**Responsabile Iniziale**») sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche «Regolamento UE»), per tutta la durata del Contratto Esecutivo, in conformità all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche «**Regolamento**»), come da documento allegato (Allegato 7).
2. In ogni caso si richiamano tutte le previsioni già inserite negli Atti della Procedura di AQ, nella Lettera d'Invito e nei relativi Allegati.

ARTICOLO 19 – SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE E COMUNICAZIONI DEL CONTRATTO ESECUTIVO

1. Quali soggetti Responsabili dell'esecuzione del Contratto Esecutivo sono individuati:
 - [...], in forza presso [...], in qualità di R.U.P. dell'Appalto Specifico;
 - [...], in forza presso [...], in qualità di Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto Specifico;
 - [...], in qualità di Responsabile della Fornitura ai sensi del Capitolato Tecnico.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto a mezzo P.E.C. o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:

per il Fornitore

[...]

Via [...], n. [...]

Alla c.a. del Dott. [...],

e-mail [...]

P.E.C. [...]

per l'Amministrazione Contraente

[...]

Via [...], n. [...], [...]

Alla c.a. del Dott. [...],



e-mail [...]

P.E.C. [...]

3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate o attraverso P.E.C. o mediante raccomandata A/R. Le comunicazioni spedite a mezzo di raccomandata A.R. avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante P.E.C. al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
4. Sarà facoltà dei contraenti del presente Contratto Esecutivo modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altro Contraente.

ARTICOLO 20 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente Contratto Esecutivo, come previsto dall' art. 30 dell'Accordo Quadro, fatto salvo per il pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto, a carico dell'Amministrazione Contraente.

ARTICOLO 21 – CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto Esecutivo è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Contratto Esecutivo ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che, avendo preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, dichiarano di approvare specificamente, singolarmente e nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Contratto Esecutivo non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto Esecutivo non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto Esecutivo e successive Richieste di Consegna da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti, che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Per l'accettazione specifica delle clausole del presente Contratto Esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del Codice Civile si rinvia all'allegata "Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell'Accordo Quadro per la fornitura di Sistemi di Chirurgia robotica per video laparoscopica e servizi connessi ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile", parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.

Letto, confermato e sottoscritto con firme digitali.

[luogo], [data].



L' AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

ASST PAPA GIOVANNI XXIII

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

IL FORNITORE

[...]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell'Appalto Specifico per la fornitura di Sistemi di chirurgia robotica per video laparoscopica e servizi connessi, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile

Il sottoscritto _____, quale procuratore legale rappresentante del *Fornitore*, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (**Valore giuridico delle premesse e degli allegati**), Articolo 2 (**Norme regolatrici**), Articolo 3 (**Definizioni**), Articolo 4 (**Oggetto**), Articolo 5 (**Corrispettivi**), Articolo 6 (**Durata**), Articolo 7 (**Modalità Generali di esecuzione della fornitura**), Articolo 8 (**Richieste di Consegna e resi**), Articolo 9 (**Obbligazioni del fornitore**), Articolo 10 (**Penali**), Articolo 11 (**Cauzione definitiva**), Articolo 12 (**Risoluzione**), Articolo 13 (**Recesso**), Articolo 14 (**Subappalto**), Articolo 15 (**Divieto di cessione e casi di nuovo contraente**), Articolo 16 (**Proprietà e restituzione della Fornitura**), Articolo 17 (**Foro competente**), Articolo 18 (**Trattamento dei dati, consenso al trattamento**), Articolo 19 (**Soggetti responsabili dell'esecuzione e comunicazioni relative al Contratto Esecutivo**), Articolo 20 (**Oneri fiscali e spese contrattuali**), Articolo 21 (**Clausola finale**).

Letto, confermato e sottoscritto con firme digitali.

[luogo], [data].

IL FORNITORE

[...]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate